



## **Notizia agli atti**

### **Conversione del sistema retributivo degli insegnanti delle scuole popolari pubbliche del Cantone dei Grigioni dalla legge scolastica attualmente vigente alla nuova legge scolastica**

#### **1. Disposizioni legali**

Le seguenti disposizioni della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (nuova legge scolastica) e dell'ordinanza relativa alla legge scolastica (nuova ordinanza scolastica) definiscono la retribuzione degli insegnanti grigioni e fanno stato a decorrere dall'entrata in vigore della nuova legge scolastica, ovvero dal 1° agosto 2013.

Gli insegnanti vengono assunti dagli enti scolastici (art. 56 cpv. 2 della nuova legge scolastica). Gli enti scolastici disciplinano autonomamente, nei termini delle prescrizioni formulate nella legislazione scolastica, le condizioni d'impiego. In via sussidiaria si applicano le disposizioni del diritto sul personale del Cantone (art. 56 cpv. 3 della nuova legge scolastica).

Nel fissare lo stipendio degli insegnanti gli enti scolastici sono vincolati alle disposizioni giusta art. 65 e art. 66 della nuova legge scolastica. L'art. 66 cpv. 1 stabilisce le aliquote retributive minime d'ingresso e quelle dello scatto salariale massimo. Il cpv. 2 statuisce l'importo minimo per lo scatto più elevato, il quale ammonta al 154 per cento dell'aliquota del salario d'ingresso. L'art. 61 cpv. 1 della nuova ordinanza scolastica definisce gli scatti salariali annuali che, come minimo, devono essere accordati. La retribuzione stabilita nell'art. 65 della nuova legge scolastica compensa tutti i doveri degli insegnanti ai sensi dell'art. 59.

Gli enti scolastici sono liberi di fissare gli stipendi dei propri insegnanti a un livello superiore di quanto prescritto dalle direttive cantonali minime, oppure di concedere uno scatto salariale diverso, sempre che gli stipendi superino le aliquote minime prescritte dalla legislazione scolastica.

Affinché con il passaggio dall'attuale alla nuova legislazione nessun docente debba mettere in conto una decurtazione rispetto allo stipendio attuale, l'art. 99 della nuova legge scolastica

garantisce agli insegnanti, in ogni caso, l'importo dello stipendio precedente riferito a un impiego a tempo pieno.

La nuova legge scolastica non prescrive alcuna normativa che riguardi il passaggio dall'attuale sistema di retribuzione a quello nuovo. A questo proposito è possibile riferirsi all'art. 65 cpv. 1 della nuova legge scolastica, stando al quale lo stipendio degli insegnanti viene fissato dall'ente scolastico nei limiti della legge e dell'ordinanza.

## 2. Obiettivo

Adeguando le direttive per la retribuzione degli insegnanti grigioni, il Governo ha inteso allineare gli stipendi al livello retributivo degli insegnanti di cantoni equiparabili al Cantone dei Grigioni (cfr. messaggio del Governo al Gran Consiglio, fascicolo no.6/2011-2012, revisione totale della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni, pag. 672). La proposta del Governo prevedeva uno scarto del 42 per cento fra l'aliquota dello stipendio minimo e lo scatto massimo per tutte le categorie di insegnanti – analogamente alla forbice salariale giusta la legge cantonale sul personale.

Il Gran Consiglio ha deciso, contro la proposta del Governo, di seguire la mozione della maggioranza della Commissione incrementando il minimo dello scatto salariale più alto al 154 per cento dell'aliquota del salario d'ingresso. Nel corso del dibattito sulla nuova legge scolastica la Presidente della Commissione Locher Benguerel si è soffermata sull'incremento di spesa derivante dall'aumento del minimo dello scatto salariale più elevato in questi termini: „... e come quinto punto, i costi supplementari: il 154 per cento equivale a una lievitazione della spesa di 3,9 milioni di franchi rispetto al messaggio. Si tratta di una cifra elevata. Ma è così elevata proprio perché per decenni gli stipendi non sono stati adeguati e si è ripetutamente chiesto di pazientare fino alla revisione totale. Ora è venuto il momento, e questo costa denaro. Ma, se non lo facciamo, questa falla diverrà sempre più grande. E io vi chiedo, se non ora, quando vogliamo adempiervi?” (traduzione del protocollo del Gran Consiglio del marzo 2012 5 / 2011/2012, pag. 996 ). Con la citata decisione il Gran Consiglio ha espresso chiaramente la propria volontà di modificare sensibilmente il livello retributivo per tutti gli insegnanti dei Grigioni, di tutti i gradi di esperienza professionale, a decorrere dall'entrata in vigore della nuova legge scolastica.

I costi supplementari risultanti da questa decisione sono stati calcolati come descritto qui di seguito. A partire dall'agosto 2013 essi verranno bonificati agli enti scolastici tramite le forfettarie per scuole popolari con un rapporto di 60 (Cantone) a 40 (Enti scolastici).

In merito alla ripartizione dei costi fra Cantone ed enti scolastici locali, la Presidente della Commissione Locher Benguerel, nel corso del dibattito, si è espressa sulla suddivisione dei costi aggiuntivi fra Cantone ed enti scolastici in questi termini: „... l'art. 71 cpv. 2 (corrisponde all'art. 72 della numerazione rettificata) affronta la questione di come si presenteranno questi costi supplementari. Come s'inseriranno nel calcolo per le forfettarie delle scuole regolari? A questo proposito avete ricevuto, nel documento appena distribuito, due proposte: una è quella elaborata dalla maggioranza della Commissione, per la quale ora io mi pronuncio. La maggioranza della Commissione vi propone di ripartire questi costi supplementari applicando la seguente chiave di riparto: 60 per cento a carico del Cantone e 40 per cento a carico dei comuni. (traduzione del protocollo del Gran Consiglio del marzo 2012 5 / 2011/2012, pag.1058)

### 3. Calcolo dei costi supplementari

Il calcolo dei costi supplementari che insorgeranno a seguito dell'adeguamento dei minimi retributivi avviene con l'entrata in vigore della legge scolastica. Se in sede di calcolo si fosse partiti dal presupposto, per questa voce di spesa, che la conversione non avvenisse nel rispetto degli scatti salariali, il Governo avrebbe indicato nel messaggio costi aggiuntivi nettamente inferiori. In sede di calcolo si è quindi ipotizzato un passaggio di sistema nel rispetto degli scatti salariali. I costi aggiuntivi derivanti dal passaggio al nuovo sistema sono assunti dal Cantone con una quota del 60 per cento, che dal 1.8.2013 bonificherà nuovamente agli enti scolastici tramite le forfettarie per le scuole popolari.

I costi supplementari sono stati calcolati sulla base della variazione percentuale nel 1°, 11° e 22° anno di servizio, variazione fra lo stipendio attuale, ai sensi dell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti, e i minimi salariali giusta la nuova legge scolastica. Anche il raffronto con i cantoni di riferimento è stato effettuato sulla base di questi tre riferimenti temporali. I costi supplementari sulla massa salariale sono stati successivamente calcolati con lo scarto medio, ponderato in percentuale.

Il seguente esempio di calcolo dei costi supplementari per la categoria degli insegnanti di scuola elementare illustra bene la situazione:

stipendio attuale, 1° anno di servizio:	68'783 franchi
stipendio giusta la nuova legge scolastica 1° anno di servizio:	72'000 franchi
scarto stipendio attuale / nuovo stipendio in percentuale:	4.7 per cento

La stessa modalità di calcolo è stata applicata anche per l'11° e il 22° anno di servizio il che porta (calcolando per anni di servizio) costi supplementari medi pari al 3.3 per cento.

Costi salariali scuola elementare: CHF 56'581'778 x 3.3 per cento = CHF 1'864'149 costi supplementari.

Questo calcolo è stato eseguito, applicando il medesimo modello, per le altre categorie di insegnanti.

#### **4. Ricapitolazione**

Gli enti scolastici fissano autonomamente la retribuzione degli insegnanti nei limiti della nuova legge scolastica e della nuova ordinanza scolastica. La nuova legge scolastica non formula alcuna prescrizione sul passaggio dal sistema retributivo attuale al nuovo sistema.

Il calcolo dei costi supplementari, che insorgono a seguito dell'adeguamento dei minimi salariali, è stato eseguito partendo dalla variazione percentuale fra i minimi salariali attuali e i minimi salariali secondo la nuova legge scolastica nel 1°, 11° e 22° anno di servizio. Ciò significa che il modello di calcolo della spesa corrisponde a una conversione di sistema che rispetta gli scatti salariali. A partire dall'agosto 2013 gli enti scolastici si vedranno rimborsare, tramite le forfettarie per la scuola popolare, i relativi costi aggiuntivi in una proporzione di 60 (Cantone) a 40 (Enti scolastici).

Coira, 15 novembre 2012